

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto -
impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Contratti di borsa -
Contratto di investimento in valori mobiliari - Giudizio instaurato
dal cliente volto ad ottenere il risarcimento del danno - Domanda di
accertamento della nullità per difetto di forma scritta ex art. 18
d.lgs. n. 415 del 1996 formulata per la prima volta in appello -
Conseguenze - Conversione in eccezione rilevabile d'ufficio previa
instaurazione del contraddittorio - Necessità.

La domanda di accertamento della nullità di un contratto relativo alla
prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per
inosservanza della forma scritta (nella specie, ai sensi dell'art. 18
del d.lgs. n. 415 del 1996) proposta dal cliente per la prima volta in
appello, nei confronti dell'intermediario in valori mobiliari,
nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento di danni
che si assumono essere derivati dall'esecuzione del contratto
medesimo, pur essendo inammissibile quale domanda nuova, ex art. 345,
comma 1, c.p.c., deve essere convertita ed esaminata nel merito dal
giudice del gravame, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, come
eccezione di nullità rilevabile d'ufficio - estesa anche alle nullità
negoziali c.d. di protezione - previa instaurazione del
contraddittorio tra le parti ex art. 101, comma 2 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28377 del 29/09/2022 (Rv.
665753 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_345

Corte

Cassazione

28377

2022